

DETERMINA N. 5/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DEL RAMO D'AZIENDA DENOMINATO "LCN 45" DELLA SOCIETÀ
NEWCO 11 S.R.L DA PARTE DELLA SOCIETÀ BOING S.P.A.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16//CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

Direzione infrastrutture e servizi di media

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*;

VISTA la nota, pervenuta il 19 aprile 2019 (prot. AGCOM n. 175858) con la quale la società Boing S.p.A. ha comunicato di aver acquisito dalla società Newco 11 S.r.l. l’autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio “POP” e la corrispondente numerazione del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre LCN 45;

RILEVATO che le società Newco 11 S.r.l. e Boing S.p.A. operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) nella fornitura di servizi di media audiovisivi sulla televisione digitale terrestre;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente Boing S.p.A. dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, risulta essere:

- società per azioni, con sede legale in Via Paleocapa Pietro n. 3, 20121– Milano (MI), iscritta dal 19/11/2004 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. MI – 1759639, c.f. / p.iva n. 04602790968;

- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 12508 in qualità di fornitore di contenuti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici;

- avente il seguente assetto amministrativo: Consiglio d’Amministrazione con Presidente Carini Silvio (c.f. *OMISSIS*), Amministratore delegato Ondarza Jaime (c.f. *OMISSIS*), consiglieri Di Chio Federico (c.f. *OMISSIS*), Prina Paolo Pietro Giuseppe (c.f. *OMISSIS*), Stock Giorgio (c.f. *OMISSIS*), Fantelli Marinella Elisa Paola (c.f. *OMISSIS*), procuratore Berardi Marco (c.f. *OMISSIS*),

- controllata al 51% del capitale sociale dalla società Reti Televisive Italiane – in forma abbreviata R.T.I. S.p.A. (c.f./p.iva n. 06921720154), iscritta al ROC n. 3310 operante nel SIC, anche per il tramite di società controllate e collegate, nei settori d’attività dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul *web* e della pubblicità, a sua

Direzione infrastrutture e servizi di media

volta controllata al 100% dalla società Mediaset S.p.A. e quest'ultima a sua volta controllata in esclusiva dalla holding Fininvest S.p.A.; il restante 49% in capo alla società di diritto inglese Turner Broadcasting System Europe Limited, iscritta al ROC n. 22937 operante nei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web;

- non controllante né avente partecipazione in altre società;
- titolare di due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in tecnica digitale terrestre in chiaro in ambito nazionale per i seguenti marchi:
"Boing" LCN 40 (Det. MISE prot. DGSCER/UFF.III/20079 del 19/04/2006);
"Cartoonito" LCN 46 (Det. MISE prot. DGSCER/UFF.III/66294 del 05/08/2011);

3. la società Newco 11 S.r.l., soggetto cedente, risulta essere:

- società con sede legale in Foro Buonaparte n. 12 a Milano (MI) Cap 20121, c.f./p.iva n.08535011210, iscritta dal 05/04/2017 al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il n. MI – 2118855;
- avente il seguente assetto amministrativo: Consiglio d'Amministrazione con Presidente Young Mark Jonathan (c.f. *OMISSIS*, cittadinanza Gran Bretagna), consiglieri Stewart Anne Zelda (c.f. *OMISSIS*, Cittadinanza Gran Bretagna) e Jacobson Tood Allen (c.f. *OMISSIS*, cittadinanza Stati Uniti d'America);
- controllata al 100% del capitale sociale dalla società Sony Pictures Entertainment Italia S.r.l. (c.f./p.iva n. 00393640586);
- iscritta al ROC con il n. 27009 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- non controllante né avente partecipazioni in altre società;
- titolare di 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale in chiaro per i seguenti marchi: "Pop" LCN 45 (Det. MISE prot. DGSCERP/IV/55), "Cine Sony" LCN 55 (Det. MISE prot. DGSCERP/IV/55);

4. l'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Boing S.p.A. del ramo d'azienda della società Newco 11 S.r.l. denominato "LCN 45", mediante atto di compravendita vidimata in data 19 aprile 2019 dal notaio Massimo d'Amore in Vaprio d'Abba, iscritto al Collegio Notarile di Milano (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 19 aprile 2019 al n. 20913). Il suddetto ramo d'azienda include, tra l'altro, l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio "Pop" ed il relativo LCN 45, nonché un contratto di trasporto su piattaforma digitale terrestre. Successivamente all'acquisizione, il marchio cambierà denominazione in "Boing Plus";

Direzione infrastrutture e servizi di media

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte della società Boing S.p.A., controllata dal gruppo Mediaset, già titolare complessivamente di 16 autorizzazioni utili ai fini della verifica del suddetto limite, di un'ulteriore autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non è suscettibile di determinare il superamento da parte del gruppo acquirente la soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che il gruppo Mediaset nel 2017 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari al *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dall'Autorità con delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (17.478 milioni di euro per l'anno 2017) – pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente, anche per il tramite di società controllate e collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

CONSIDERATO che restano impregiudicate le verifiche e le eventuali misure che l'Autorità dovesse adottare nell'ambito della "fase 2" del procedimento, avviato con delibera n. 286/15/CONS, "*volto all'individuazione del mercato rilevante, nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTI gli atti del procedimento;

Direzione infrastrutture e servizi di media

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 maggio 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano